

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>8020 R</b>	30 novembre 2021	TERRITORIO
Concerne		

## **della Commissione Costituzione e leggi sul messaggio 23 giugno 2021 concernente la modifica della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990**

### **1. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE FEDERALE SULLE MULTE DISCIPLINARI (LMD)**

L'Assemblea federale, con la revisione totale della Legge sulle multe disciplinari (LMD) del 18 marzo 2016<sup>1</sup>, si è posta l'obiettivo di ampliare il campo di applicazione della procedura semplificata riguardante appunto le multe disciplinari.

Ciò deriva dalla necessità di poter sanzionare chi viene colto in flagranza di reato, anche grazie all'evoluzione della tecnologia, in maniera semplice, rapida e uniforme sul territorio svizzero.

Il presente messaggio propone dunque di adeguare le due leggi cantonali - la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni (LCSP) del 26 giugno 1996 e la Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC) dell'11 dicembre 1990 - alle normative federali, più precisamente alla LMD e all'Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) del 16 gennaio 2019.

Nello specifico, il Consiglio di Stato propone degli articoli aggiuntivi, al fine di rispettare quanto promosso tramite le suddette ordinanze federali, creando una base legale che permetterà in seguito, con un regolamento d'applicazione, la revisione e l'armonizzazione delle multe disciplinari in materia di caccia e pesca.

In questo senso, l'Ufficio della caccia e della pesca, con un notevole sforzo d'esercizio, in parallelo sta stilando - basandosi sugli allegati delle multe disciplinari a livello federale<sup>2</sup> - una lista per definire quali infrazioni cadranno sotto il disciplinare e quali saranno i relativi importi di multa. Lista che sarà sottoposta ai portatori di interesse (FTAP, Assoreti, CMPT e FCTI) prima di essere portata per competenza al Consiglio di Stato. In questo modo, sarà garantita la presa di visione a tutte le associazioni di categoria e altresì il diritto a essere sentiti per una presa di posizione.

Successivamente, raccolte tutte le prese di posizione, verrà eseguita una valutazione delle osservazioni ricevute e la Divisione dell'ambiente - a cui compete l'evasione delle infrazioni - proporrà l'elenco finale nel regolamento.

<sup>1</sup> <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/725/it>.

<sup>2</sup> <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/93/it>.

Per quanto concerne la LCSP, contrariamente a quanto fatto per la circolazione stradale, a livello federale l'OMD, riporta solo tre multe disciplinari:

- pesca di pesci durante il periodo protetto
- inosservanza della lunghezza minima del pescato
- pesca di pesci protetti

Chiaramente per analogia e proporzionalità rispetto a tutta una serie di altre infrazioni, questo elenco non può di certo ritenersi esaustivo, dato che ogni Cantone ha la necessità di definire un proprio catalogo per le infrazioni in ambito disciplinare.

Tenuto conto delle disposizioni federali, presenti nell'allegato 2 dell'OMD, si sta lavorando per definire quali infrazioni saranno trattate con la procedura della multa disciplinare e quali saranno i relativi importi, come esplicitato poc'anzi, al fine di garantire una certa proporzionalità delle multe cantonali con le multe già codificate a livello federale.

In sostanza, le multe così come codificate a livello cantonale, seppur non troppo numerose, non possono più essere trattate come viene fatto adesso e si impone dunque una riflessione su quali delle attuali 200/250 infrazioni ricadrebbero sotto il disciplinare, stabilendone gli importi.

In relazione al settore della caccia, i motivi che portano alla creazione di questa base legale sono i medesimi di quelli per il settore della pesca. A livello federale alcune infrazioni in ambito della caccia sono codificate nell'OMD e si deve applicare la stessa procedura sopra descritta, ovvero:

- elenco infrazioni da trattare con la procedura semplificata;
- consultazione dei portatori di interesse (FCTI);
- conseguente modifica del regolamento, di competenza del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne l'elenco delle infrazioni in ambito venatorio si partirà da quelle contenute nell'allegato 2 dell'OMD, cui si fa integralmente rinvio.

A ogni modo a titolo esemplificativo, per infrazioni si cita il fatto di lasciare cacciare cani, accedere o circolare in zone di tranquillità per la selvaggina al di fuori dei percorsi e sentieri utilizzabili e l'omissione di recare con sé i documenti prescritti durante la caccia.

Dunque, come per la pesca e per analogia, trattandosi di adeguamento alla legge federale, saranno integrate le infrazioni che per gravità e frequenza possono essere evase con questa procedura semplificata.

## **2. EVOLUZIONE DAL GEMU AL GEMU2**

Il GeMu (sistema di gestione delle multe) sarà il cardine, o meglio il supporto tecnico, che servirà all'Ufficio della caccia e della pesca per ottemperare alle citate disposizioni federali. Per fare ciò, naturalmente, andrà creata una nuova interfaccia affinché possa essere utilizzata allo scopo di una migliore gestione delle multe disciplinari.

Il GeMu, come sottolineato, è un sistema di gestione delle multe, oggetto del messaggio n. 6952 (18 giugno 2014) "Richiesta di un credito d'investimento di fr. 1'590'000.- per l'acquisto di un software e relativa implementazione per la gestione delle multe in materia di contravvenzioni alle norme della circolazione stradale e di un credito ricorrente a partire

dall'anno 2016 di fr. 91'000.- a gestione corrente per la gestione e manutenzione del software (mod. L appl. LF circolazione stradale e tassa traffico pesante)"<sup>3</sup>.

L'obiettivo iniziale attraverso la creazione del GeMu era che la Sezione della circolazione della Polizia cantonale potesse avere una soluzione integrale e tecnicamente valida per poter gestire le multe della circolazione stradale (90-95% di tutte le multe emesse dall'Amministrazione cantonale). Grazie al credito concesso dal Legislativo nel settembre 2014 si sono dunque potuti costruire sistemi e interfacce adatti per creare uno strumento che fosse semplice e immediato nell'uso. Nel 2018 è stato messo in funzione il GeMu, che è diventato così operativo a tutti gli effetti.

Da lì ci sono stati diversi nuovi interfacciamenti - attualmente sono più di venti - per altre attività, oltre che per la Polizia cantonale anche, ad esempio, per le polizie comunali.

Il GeMu copre attualmente solo la parte riguardante la circolazione ma, visto che il sistema c'è ed è funzionante, si è pensato di estenderne l'utilizzo anche a quegli ambiti - come caccia e pesca - che avrebbero bisogno di un applicativo specifico per la gestione delle multe disciplinari. In sostanza, oltre a rendere più flessibile e incisiva la procedura, ciò vuol dire soprattutto "costruire" un software che permetta di gestire le infrazioni emesse, in questo caso, dall'Ufficio della caccia e della pesca.

Ad esempio, quando un pescatore o un cacciatore viene colto sul fatto nel commettere un'infrazione dal guardiapesca/guardiacaccia o dalla Polizia cantonale, in pratica, si profilano due possibilità:

- a) in caso di immediato pagamento della multa non si procede all'identificazione dell'interessato, ma viene rilasciata una ricevuta che non menziona il suo nome;
- b) in caso di pagamento non immediato - o se l'interessato si oppone al pagamento o non ha possibilità di pagare nell'immediato - verrà ricavato il numero identificativo del cacciatore o del pescatore dalla patente rilasciandogli una cedola di versamento.

Da questo momento decorre un periodo di riflessione di 30 giorni. Trascorso tale termine nel caso in cui la multa non fosse stata saldata - il GeMu notificherà il mancato pagamento entro il termine indicato - viene applicata la procedura ordinaria con l'emissione di un decreto di accusa contro il quale si potrà eventualmente fare ricorso. Per contro qualora l'importo fosse versato nei termini fissati l'incarto sarà distrutto (assenza di recidiva).

Quindi il GeMu2 sarà una via per cortocircuitare questo flusso esistente che tratta il 90-95% di multe per l'altro 5-10%. Questo vuol dire fondamentalmente per le unità amministrative che dovranno anch'esse gestire delle multe disciplinari, permettere loro - in questo caso all'Ufficio della caccia e della pesca - di vedere le proprie cifre di multe e di poter agire in tutta sicurezza, senza vedere quelle di altri dipartimenti (settoriale).

Inoltre, va sottolineato che anche se la Polizia cantonale, sulla base di questa ordinanza federale, può emettere delle multe disciplinari in materia di caccia e di pesca, difficilmente ha le indispensabili competenze pratiche e i necessari aggiornamenti per applicare una procedura ordinaria in ambito di caccia e pesca.

Quindi, se la Polizia cantonale dovesse decidere di emettere una multa e la persona non paga immediatamente sul posto, la sua competenza finisce lì, perché verrebbe demandata all'ufficio di competenza, che è in questo caso, l'Ufficio della caccia e della pesca.

---

<sup>3</sup> <https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6952.pdf>.

Ad esempio: la Polizia cantonale sorprende in flagranza di reato la persona, fa la multa disciplinare, inserisce il codice della multa nel GeMu, permettendo così all'Ufficio della caccia e della pesca di poter vedere le infrazioni accertate dalla polizia cantonale che non sono state pagate in loco. Ovviamente, se la multa emessa non è pagata in loco, passati i 30 giorni la stessa crescerà in giudicato e a questo punto passerà poi per competenza all'Ufficio della caccia e della pesca che avrà poi il compito di avviare una procedura ordinaria.

### **3. CONSEGUENZE FINANZIARIE**

Come da messaggio, va sottolineato che questo adattamento alla legislazione federale in materia di multe disciplinari avrà come conseguenza una riduzione delle entrate a favore del Fondo per la fauna ittica e la pesca di ca. fr. 5'000.- all'anno. Questa riduzione però si tradurrà in un aumento a favore del Fondo di intervento di ca. fr. 7'000.-, per il fatto che alle infrazioni in ambito di caccia e pesca, trattate secondo la procedura semplificata delle multe disciplinari, non saranno più applicate le tasse di giustizia e le relative spese.

### **4. CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto sopraesposto, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio ad approvare i disegni di modifica della LCSP e della LCC annessi al messaggio governativo.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Lara Filippini, relatrice

Aldi - Censi - Corti - Gendotti - Genini - Ghisolfi -  
Imelli - Käppeli - Lepori C. - Lepori D. - Passardi -  
Ris - Terraneo - Viscardi